

(Approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del 6.4.2000, così come modificato con deliberazione di C.C. n.32 del 6.6.2000)

**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO
DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE
CON AUTOVETTURE FINO A 9 POSTI
PER IL SERVIZIO TAXI**

INDICE

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 01 - Disciplina del servizio	pag. 04
Art. 02 - Definizione dei servizi	pag. 05

CAPO II: CONDIZIONI D'ESERCIZIO

Art. 03 - Titolo per l'esercizio del servizio	pag. 06
Art. 04 - Cumulo dei titoli	pag. 06
Art. 05 - Condizioni e forme giuridiche di esercizio	pag. 06
Art. 06 - Servizi sussidiari ad integrazioni del trasporto di linea	pag. 07
Art. 07 - Ambiti operativi territoriali	pag. 07

CAPO III: COMMISSIONE CONSULTIVA E ORGANICI

Art. 08 - Commissione Comunale Consultiva	pag. 08
Art. 09 - Definizione degli organici	pag. 09

**CAPO IV: REQUISITI ED IMPEDIMENTI PER IL RILASCIO
DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLE LICENZE**

Art. 10 - Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni e delle licenze	pag. 09
Art. 11 - Impedimenti soggettivi	pag. 10

**CAPO V: MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
E DELLE LICENZE**

Art. 12 - Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni e delle licenze	pag. 11
Art. 13 - Contenuti del bando	pag. 12
Art. 14 - Presentazione delle domande	pag. 13
Art. 15 - Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni e delle licenze	pag. 13

Art. 16 - Criteri di valutazione e titoli di preferenza	pag. 14
Art. 17 - Materie d'esame	pag. 15
Art. 18 - Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione o della licenza	pag. 15
Art. 19 - Validità dell'autorizzazione di N.C.C. e della licenza per il servizio di taxi	pag. 16
Art. 20 - Inizio del servizio	pag. 16

CAPO VI: MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DEI TITOLI

Art. 21 - Trasferibilità delle autorizzazioni o delle licenze per atto tra vivi	pag. 17
Art. 22 - Trasferibilità per causa di morte del titolare	pag. 18
Art. 23 - Collaboratore familiare e sostituzione alla guida	pag. 19

CAPO VII: OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI PER I CONDUCENTI

Art. 24 - Obblighi dei conducenti	pag. 21
Art. 25 - Diritti dei conducenti	pag. 23
Art. 26 - Divieti per i conducenti	pag. 24
Art. 27 - Responsabilità del titolare	pag. 25

CAPO VIII: CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONE DEI VEICOLI

Art. 28 - Caratteristiche dei veicoli, tassametro per il servizio taxi	pag. 25
Art. 29 - Sostituzione dei veicoli	pag. 26
Art. 30 - Controllo dei veicoli	pag. 27
Art. 31 - Avaria del veicolo e veicoli di scorta	pag. 27

CAPO IX: MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 32 - Stazionamento per lo svolgimento del servizio	pag. 28
Art. 33 - Servizi con caratteristiche particolari (Convenzioni, radio telefono, uso collettivo del taxi)	pag. 28
Art. 34 - Trasporto di soggetti portatori di handicap	pag. 29
Art. 35 - Ferie, aspettativa, assenze, turni ed orari del titolare	pag. 29
Art. 36 - Tariffe	pag. 30

CAPO X: VIGILANZA E SANZIONI

Art. 37 - Vigilanza	pag. 31
Art. 38 - Reclami ed esposti	pag. 31
Art. 39 - Sanzioni	pag. 32

Art. 40 - Sanzioni amministrative e pecuniarie	pag. 32
Art. 41 - Sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione o della licenza	pag. 32
Art. 42 - Sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione o della licenza	pag. 33
Art. 43 - Decadenza dell'autorizzazione o della licenza	pag. 33
Art. 44 - Norma di rinvio	pag. 34
Art. 45 - Norma transitoria	pag. 34

TABELLA A : SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE	pag. 35
--	---------

NOTE	pag. 42
------	---------

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 01 - Disciplina del servizio

1 - Le funzioni amministrative comunali proprie o delegate dalla Regione in materia di noleggio con conducente con veicoli fino a nove posti (in seguito denominato N.C.C. con autovettura) e di servizi di taxi sono esercitate al fine di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con altri modi di trasporto nel quadro della programmazione economica e territoriale regionale.

2 - Il presente Regolamento è emanato ai sensi degli artt. 4 comma 3, 5, e 15 comma 2 della legge 15.01.92 n. 21.

3 - Per quanto non previsto dal presente regolamento il servizio di N.C.C. con autovettura ed il servizio di taxi sono disciplinati dalle normative vigenti in materia, tra le quali:

- a) D.M. del 13 dicembre 1951 sui servizi pubblici non di linea;
- b) art. 10 della L. 31.05.65 n.575 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) artt. 8, 19 e 85 del D.P.R. 24.07.77 n. 616;
- d) art. 3 e art. 45 della L.R. 01.12.79 n. 45 Normativa organica sui servizi pubblici di trasporto di interesse regionale - delega delle funzioni amministrative;
- e) Legge 24.11.81 n. 689 Modifiche al sistema penale, Capo I;
- f) Legge 15.01.92 n. 21 Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;
- g) art. 8 comma 1 lettera g) della L. 05.02.92 n.104 Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate;
- h) D.Lgs. 30.04.92 Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni;
- j) D.M. Trasporti 19.11.92 individuazione del colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio di taxi;
- k) D.M. Trasporti 15.12.92 n. 572 Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente;

i) D.P.R. 16.12.92 n. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada;

l) D.M. Trasporti 20.04.93 Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura;

m) direttive per l'esercizio delle funzioni e criteri per la redazione dei regolamenti di esercizio dei servizi di noleggio di autovettura con conducente e taxi (deliberazione C.R. n. 2009 del 31.05.94);

n) delibera della C.C.I.A.A. di Modena del 15.03.95 n.120;

4 - Secondo il principio della gerarchia delle fonti del diritto, eventuali modifiche e/o deroghe apportate alle normative vigenti in materia oltre che al Codice della Strada ed al relativo regolamento di esecuzione sono da intendersi automaticamente estese al presente Regolamento.

5 - L'esercizio del servizio di N.C.C. e di taxi non è soggetto all'iscrizione nel Registro dei Mestieri Ambulanti di cui all'art.121 del T.U.L.P.S.

Art. 02 - Definizione dei servizi

1 - Gli autoservizi pubblici non di linea sono costituiti dal servizio N.C.C. e dal servizio di taxi (con autovettura, motocarozzetta e veicoli a trazione animale) e provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea.

2 - Il servizio di N.C.C. si rivolge ad un'utenza specifica, che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per un determinato trasporto senza limite temporale, che può essere variato e/o integrato successivamente durante il viaggio.

L'inizio del servizio deve avvenire all'interno del territorio Comunale per qualunque destinazione.

Lo stanziamento delle autovetture avviene all'interno di rimesse ubicate nel territorio comunale.

3 - Il servizio taxi si rivolge ad un'utenza indifferenziata ed ha lo scopo di soddisfare le esigenze di trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; lo stazionamento dei veicoli avviene in luogo pubblico ed il prelevamento dell'utente, ovvero l'inizio del servizio, avvengono, con accensione del tassametro, all'interno del territorio comunale, nell'ambito del quale la prestazione del servizio è obbligatoria.

4 - Gli autoservizi sono compiuti, su richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti, fatto salvo quanto previsto per i collegamenti integrativi con i servizi di linea di cui al successivo comma 5.

5 - Per collegamenti integrativi con i servizi di linea si intendono quei servizi, continuativi o periodici, dovuti a particolari esigenze territoriali, sociali, ambientali e

culturali che la Pubblica Amministrazione, o il concessionario della linea, intenda fornire attraverso un rapporto convenzionale con uno o più titolari di autorizzazione di noleggio con conducente.

CAPO II:

CONDIZIONI D'ESERCIZIO

Art. 03 - Titolo per l'esercizio del servizio

1 - L'esercizio dei servizi di N.C.C. e di taxi è subordinato al rilascio, rispettivamente, di apposita autorizzazione comunale (in seguito denominata autorizzazione) o di apposita licenza comunale (in seguito denominata licenza) a persona fisica in possesso dei requisiti di cui al successivo art.10.

2 - Le autorizzazioni e le licenze sono riferite ad ogni singolo autoveicolo; sono personali e cedibili soltanto ai sensi di quanto previsto dagli artt. 21 e 22 del presente Regolamento.

3 - Le autorizzazioni di N.C.C. e le licenze per il servizio di taxi sono registrate separatamente in due distinti schedari attribuendo ad ognuna di esse un numero progressivo d'esercizio che la contraddistingue.

4 - In caso di rilascio del titolo a seguito di trasferimento o di rinuncia senza trasferimento o di revoca di un'autorizzazione o di una licenza, si provvede ad attribuire alla nuova autorizzazione o licenza lo stesso numero d'esercizio che contraddistingueva quella relativa al servizio cessato.

Art. 04 - Cumulo dei titoli

1 - E' ammesso il cumulo, in capo al medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C., fino alla concorrenza del 20%, arrotondato per eccesso, del totale delle autorizzazioni previste nell'organico comunale per tale servizio.

2 - Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi, ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio N.C.C.

Art. 05 - Condizioni e forme giuridiche di esercizio

1 - Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della autorizzazione o della licenza, da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, sempre se iscritti al ruolo di cui all'art.6 dalla L.21/92. Per il servizio taxi il titolare può essere sostituito temporaneamente alla guida secondo quanto previsto dal successivo art.23.

2 - I titolari delle autorizzazioni o delle licenze possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall'art. 7 della Legge 21/92 e dalle direttive regionali (NOTA 1).

Ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. c) della L. 21/92 rientrano in tali forme giuridiche anche le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice.

3 - Ferma restando la titolarità in capo al referente, è consentito conferire l'autorizzazione o la licenza agli organismi collettivi di cui all'art. 7 comma 1 della L. 21/92, e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza ed esclusione dagli organismi suddetti.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 7 della L. 21/92, in caso di recesso da tali organismi l'autorizzazione o la licenza non può essere trasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

In caso di conferimento la gestione economica dell'attività autorizzata è effettuata dallo stesso organismo collettivo interessato.

4 - Il conferimento è consentito previa la presentazione al Comune dei seguenti documenti:

a) copia dell'atto costitutivo dell'organismo collettivo a cui si conferisce, che deve risultare iscritto per l'attività di trasporto di persone al Registro Imprese della C.C.I.A.A.;

b) copia dell'atto di conferimento debitamente registrato;

c) copia dell'iscrizione nel ruolo, di cui all'art. 6 della L. 21/92, di eventuali ulteriori conducenti del veicolo.

5 - Constatata la regolarità del conferimento il Dirigente ne prende atto annotando sull'autorizzazione o sulla licenza la data del conferimento stesso nonché la denominazione e l'indirizzo dell'organismo beneficiario.

6 - La costituzione di organismi collettivi e le eventuali variazioni della loro forma giuridica devono essere comunicate al Comune dal rappresentante legale dell'organismo collettivo interessato, allegando copia dell'atto costitutivo o dell'atto di variazione di tale organismo collettivo.

Art. 06 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

1 - I veicoli immatricolati in servizio di N.C.C. e di taxi possono essere utilizzati, nell'ambito del territorio comunale, per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi di linea di cui al precedente art. 5 comma 2, previo nulla-osta del Dirigente, qualora il titolare dell'autorizzazione ne presenti istanza allegando copia dell'atto di convenzione stipulato con il concessionario della linea e/o con l'Amministrazione Comunale.

Art. 07 - Ambiti operativi territoriali

1 - Il servizio di trasporto di N.C.C. o di taxi può concludersi anche al di fuori del territorio dello Stato italiano.

2 - Il prelevamento dell'utente o l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio comunale verso qualunque destinazione. E' facoltativa la prestazione del

servizio di taxi per destinazioni al di fuori del territorio comunale stesso, ad eccezione del servizio svolto con veicoli a trazione animale che deve svolgersi soltanto nell'ambito del territorio comunale.

3 - E' consentito all'utente accedere al servizio fuori dai luoghi di stazionamento in base ad una semplice richiesta per l'immediata prestazione effettuata con qualsiasi mezzo di comunicazione.

4 - La prenotazione del servizio di taxi è vietata. La prenotazione di chiamata per i taxi è consentita quando sia indirizzata al servizio di radiotaxi di cui al successivo art.33.

CAPO III:

COMMISSIONE CONSULTIVA E ORGANICI

Art. 08 - Commissione Comunale Consultiva

1 - Presso il Comune è costituita la Commissione Consultiva per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto non di linea nell'ambito del territorio comunale stesso e per l'applicazione del presente regolamento.

2 - La Commissione è nominata con atto del Sindaco e dura in carica quattro anni dalla sua costituzione.

3 - La Commissione Consultiva è costituita da:

- il Sindaco, o un suo delegato, che la presiede;
- un componente per ciascuna delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti sul territorio comunale;
- un componente designato dalla associazione degli utenti maggiormente rappresentativa a livello locale o, in mancanza a livello provinciale;
- un componente designato dalla Confederazione regionale Sindacale unitaria;
- un dipendente dell'Amministrazione Comunale in qualità di esperto in materia di servizio pubblico non di linea;
- il comandante della Polizia Municipale, o un suo delegato, in qualità di esperto in materia di viabilità e traffico.

4 - Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente che partecipa alle attività della Commissione in assenza del componente effettivo stesso.

5 - I componenti della Commissione possono essere sostituiti:

- in caso di dimissioni,
- per iniziativa dell'associazione che li ha designati,
- qualora non partecipino alle riunioni per tre volte consecutive senza che intervengano i supplenti.

6 - Il presidente convoca la Commissione inviando l'ordine del giorno ai componenti della Commissione stessa almeno 5 giorni prima della data di ciascuna riunione.

- 7 - Le riunioni sono valide qualora partecipi la maggioranza dei componenti.
- 8 - La Commissione consultiva si esprime a maggioranza dei voti presenti, con parere motivato, riportato nel verbale di seduta.
- 9 - Funge da segretario della Commissione un dipendente del Comune in servizio presso l'ufficio commercio.
- 10 - La Commissione esprime un parere, obbligatorio ma non vincolante, sui seguenti provvedimenti da adottarsi in materia di autoservizi pubblici non di linea:
- a) formazione e variazione degli organici dei servizi;
 - b) variazione di norme regolamentari e stesura di nuovi regolamenti.

La stessa, oltre ad esprimersi su quanto sopra può elaborare proposte generali e/o particolari da sottoporre al Comune, alla Provincia od alla Regione.

11 - Qualora il parere di cui sopra non sia espresso entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta, come previsto dall'art. 16 comma 1 della legge 241/1990, come sostituito dall'art.17 comma 24 della legge 127/1997, si potrà procedere indipendentemente dall'acquisizione di tale parere.

Art. 09 - Definizione degli organici

1 - Gli organici per il servizio di trasporto pubblico non di linea esercitato con autovetture sono fissati come segue:

- n. 08 autorizzazioni per il servizio di N.C.C.;
- n. 0 licenze per il servizio di taxi;
- n. 0 licenze per taxi di scorta;

2 - Il Consiglio Comunale, sentito il parere della Commissione consultiva comunale, può modificare l'organico di cui al comma 1 in conformità con le direttive regionali ed i parametri stabiliti dall'Amministrazione provinciale.

CAPO III

REQUISITI ED IMPEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLE LICENZE

Art. 10 - Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni e delle licenze

1 - Per ottenere il rilascio del titolo autorizzatorio per l'esercizio del servizio di N.C.C. o di taxi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano o di uno Stato dell'Unione Europea o, se di altro Stato, in possesso di regolare permesso di soggiorno;
- b) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art.6 della L.21/92, ovvero in un qualsiasi analogo elenco di un Paese della Comunità Economica Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
- c) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo art. 11;
- d) essere proprietario o avere comunque la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo per il quale sarà rilasciata l'autorizzazione o la licenza. Tale veicolo potrà essere appositamente attrezzato per il trasporto di persone portatrici di handicap;
- e) la disponibilità nell'ambito del territorio comunale, di una rimessa, da intendersi come un locale idoneo allo stazionamento del veicolo in servizio; L'idoneità della rimessa è accertata con riguardo alla normativa urbanistica ed edilizia, alla destinazione d'uso, alle eventuali disposizioni antincendio, e ad ogni altra eventuale normativa attinente. Tale clausola rileva limitatamente alle autorizzazioni di noleggio con conducente.
- f) non aver trasferito ad altri l'autorizzazione di N.C.C. o la licenza per il servizio di taxi nel corso degli ultimi cinque anni ed anche nell'ambito di Comuni diversi;
- g) non essere titolare, anche in altro Comune, di autorizzazione di N.C.C. o di licenza di taxi, fatto salvo il diritto al cumulo di più autorizzazioni di cui all'art. 4 , comma 1, del presente regolamento;
- h) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge.

2 - Per l'esercizio del servizio è altresì richiesta l'iscrizione al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A.;

3 - L'iscrizione nel ruolo di cui al precedente comma 1 lett. b) sostituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale e morale, già accertati dalla Commissione competente per la formazione e la conservazione del ruolo di cui all'art. 6 comma 3 della L. 21/92.

4 - La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.

Art. 11 - Impedimenti soggettivi

1 - Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione o della licenza:

- a) essere incorso in condanne o pene definitive per spaccio di stupefacenti o per delitti contro la persona, il patrimonio o l'ordine pubblico, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;

b) essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi:

- 27/12/56 n. 1423 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità
- 31/05/56 n. 575 Disposizioni contro la mafia
- 13/09/82 n. 646 Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 1423/56, 57/62, 575/65. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia come modificato dalla L. 23/12/82 n.936
- 12/10/82 N. 726 Conversione in legge del decreto - legge 06/09/82 n.629, recante misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa.
- 17/01/94 n.47 Delega al governo per l'emanazione di nuove disposizioni in materia di comunicazioni e certificazioni di cui alla L. 575/65.
- D.Lgs 08/08/94 n.490 Disposizioni attuative della Legge 47/94 in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia.

c) essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;

d) essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni, facendo salvi i casi di riabilitazione.

e) essere incorso, nei dieci anni precedenti la domanda, nella decadenza o in provvedimenti di revoca dell'autorizzazione di N.C.C. o della licenza per il servizio di taxi, anche da parte di altri Comuni;

f) aver trasferito ad altri l'autorizzazione di N.C.C. o la licenza per il servizio di taxi nel corso degli ultimi cinque anni ed anche nell'ambito di Comuni diversi;

g) svolgere altra attività lavorativa in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza del servizio. L'eventuale ulteriore attività dovrà essere dichiarata e documentata all'Amministrazione Comunale.

2 - Il verificarsi successivo in capo al titolare degli impedimenti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo.

CAPO V:

MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLE LICENZE

Art. 12 - Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni e delle licenze

1 - Le autorizzazioni per il servizio di N.C.C. e le licenze per il servizio di taxi sono assegnate con il pubblico concorso per titoli e per esame.

2 - Il concorso deve essere indetto entro 150 gg:

a) dall'approvazione, da parte della Provincia di Modena, della deliberazione del Consiglio Comunale relativa all'adozione del presente regolamento, qualora la Pianta Organica preveda un numero di autorizzazioni e/o licenze superiore a quelle già in servizio;

b) dal momento in cui si verifichi la disponibilità in seguito a rinuncia, decadenza o revoca delle autorizzazioni o delle licenze, fatta salva l'esistenza di valide graduatorie e fatta salva la possibilità di riduzione dell'organico ai sensi dell'art.9 comma 2;

c) dalla approvazione, da parte della Provincia di Modena, della deliberazione del Consiglio Comunale con cui si aumenta il contingente numerico delle autorizzazioni e/o licenze.

3 - Il relativo bando, deliberato dalla Giunta Comunale, deve essere pubblicato all'albo Pretori del Comune e sul bollettino della Regione Emilia - Romagna.

4 - I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione o licenza per ogni bando.

5 - Qualora non pervenga alcuna domanda, si procedere all'approvazione di un nuovo bando non prima di 6 mesi dalla scadenza del precedente.

6 - La graduatoria di cui al successivo art.15 comma 7 ha validità triennale dalla data della sua approvazione/pubblicazione e ad essa si ricorre qualora, in tale periodo, si verifichi la vacanza di posti in organico.

Art. 13 - Contenuti del bando

1 - Il bando di pubblico concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni e/o delle licenze deve prevedere:

a) il numero e la tipologia delle autorizzazioni e/o licenze da rilasciare;

b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso e per il rilascio delle autorizzazioni o delle licenze;

c) le materie e le modalità di svolgimento dell'esame di cui al successivo art.17;

d) l'indicazione dei titoli oggetto di valutazione, delle priorità e dei criteri di valutazione individuati dal successivo art.16;

e) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, redatta ed inoltrata secondo le modalità e con gli allegati di cui al successivo art.14 a pena di nullità della stessa;

f) il rinvio alle norme del presente regolamento per quanto concerne la validità e l'utilizzo della graduatoria;

g) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità.

Art. 14 - Presentazione delle domande

1 - La domanda per la partecipazione al concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione per N.C.C. con autovetture o della licenza di taxi, in conformità con le norme sul bollo e con firma autenticata, deve essere indirizzata al Sindaco.

2 - Nella domanda il richiedente deve indicare:

- cognome e nome,
- il luogo e la data di nascita,
- la residenza,
- la cittadinanza,
- il titolo di studio conseguito,
- il codice fiscale,
- il domicilio presso il quale devono essere inviate le comunicazioni relative al concorso,
- il possesso dei requisiti di cui all'art.10 comma 1 lett. a), c), d), g), h), ed all'insussistenza degli impedimenti di cui all'art. 11 del presente regolamento;
- l'impegno a non esplicitare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio, o, nel caso del servizio taxi, a cessarla alla data di rilascio della licenza,
- la disponibilità dell'automezzo o l'impegno ad acquistare un'autovettura idonea all'espletamento del servizio, precisando la sussistenza di eventuali caratteristiche che consentono un più agevole trasporto delle persone con handicap.

3 - La domanda deve, inoltre, essere corredata dai seguenti documenti, in conformità con le norme sul bollo:

- a) copia della patente di guida,
- b) copia del Certificato di Abilitazione Professionale (CAP),
- c) copia del certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti di qualsiasi Provincia (ai sensi dell'art.6 della l. 21/92),
- d) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art.16 del presente regolamento,
- e) certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.

Art. 15 - Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni e/o licenze.

1 - Per l'espletamento del concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni e delle licenze, la Giunta Comunale provvede alla nomina di una apposita Commissione. La Commissione è composta dal Segretario Comunale/Dirigente del settore/Comandante P.M. che la presiede e da due esperti nelle discipline oggetto dell'esame, di cui uno esterno all'Amministrazione Comunale. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente comunale.

2 - In presenza di richieste per l'espletamento di un'ulteriore prova d'esame relativa alla conoscenza di una o più lingue straniere, la commissione sarà integrata da uno o più esperti in tali materie.

- 3 - Per ciascuno dei componenti di cui sopra può essere nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute d'esame solo in caso di impedimento permanente del titolare.
- 4 - La Commissione è nominata contestualmente all'approvazione del bando di concorso e cesserà le proprie funzioni con la pubblicazione della graduatoria.
- 5 - La Commissione è convocata dal presidente entro 60 giorni dalla data ultima di presentazione delle domande prevista dal bando di concorso.
- 6 - Le sedute della commissione di concorso sono valide con la presenza di tutti i componenti effettivi o, in caso di impedimento di questi, dei loro supplenti, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.
- 7 - La Commissione di concorso, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redige il relativo elenco dei candidati ammessi, che è successivamente affisso all'albo pretorio del Comune.
- 8 - La Commissione fissa la data dell'esame. Tale data deve essere comunicata agli interessati a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviare al domicilio indicato nella domanda almeno 15 giorni prima della data fissata per l'espletamento delle prove.
- 9 - La Commissione, una volta concluse le prove d'esame, redige la graduatoria di merito, tenendo conto dei titoli di preferenza e ne cura la pubblicazione all'albo e la trasmissione al Dirigente.

Art. 16 - Criteri di valutazione e titoli di preferenza

- 1 - La valutazione della prova d'esame, di cui all'art. 17 comma 1, è espressa in trentesimi. La valutazione dei titoli di cui al successivo comma 3 è effettuata successivamente allo svolgimento della prova orale.
- 2 - Non sarà iscritto nella graduatoria chi non abbia conseguito, per tale prova, un punteggio di almeno 18/30.
- 3 - Al punteggio conseguito in seguito all'espletamento della prova orale saranno aggiunti gli eventuali ulteriori punteggi relativi a:
 - a) prova d'esame per le lingue straniere (massimo 4 punti):
per ogni lingua straniera di cui si sia dimostrata una conoscenza idonea allo svolgimento dell'attività, punti da 0.50 a 2;
 - b) anzianità di servizio, risultante da idonea documentazione (massimo 6 punti):
 - per aver prestato servizio di N.C.C. in qualità di titolare o di autista dipendente o collaboratore familiare presso un'impresa che gestisce lo stesso tipo di servizio, punti 0.50 a semestre,
 - per aver prestato servizio di taxi in qualità di titolare della licenza, di collaboratore familiare o di sostituto alla guida del titolare della licenza, punti 0.50 a semestre.

c) disponibilità o dichiarazione di impegno, sottoscritta nella domanda, all'acquisto o al leasing di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap, da effettuarsi in caso di vincita del concorso:
- fino a 10 punti stabiliti dalla Giunta Municipale al momento dell'approvazione del bando ed in funzione del numero di veicoli con tali caratteristiche da destinare complessivamente al servizio.

Il punteggio finale sarà perciò espresso in cinquantésimi.

4 - A parità di punteggio è preferito, nella collocazione in graduatoria, il candidato residente nel territorio comunale.

Art. 17 - Materie d'esame

1 - Per l'assegnazione di autorizzazione di N.C.C. o di licenza per il servizio di taxi è espletato un esame sulle seguenti materie:

a) conoscenza delle norme vigenti in materia di autoservizi pubblici non di linea;

b) conoscenza del presente regolamento;

c) conoscenza degli elementi di toponomastica e dei principali luoghi o siti storici o di pubblica utilità del Comune e dei Comuni circostanti;

d) elementi di diritto tributario;

e) conoscenza generale in materia di contratti con particolare riferimento al contratto di trasporto;

f) conoscenza della disciplina della circolazione stradale con particolare riferimento ai veicoli destinati al servizio pubblico non di linea.

Le modalità di svolgimento dell'esame sono indicate nel bando di concorso.

2 - E' facoltà del candidato chiedere di essere sottoposto ad una ulteriore prova orale riguardante la conoscenza pratica di una o più lingue straniere ai fini di conseguire un maggior punteggio.

Art. 18 - Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione o della licenza

1 - Il Dirigente entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvede all'assegnazione della autorizzazioni di N.C.C. con autovettura e/o delle licenze per il servizio di taxi. A tal fine ne dà formale comunicazione agli interessati, che costituisce nulla-osta ai fini dell'immatricolazione del veicolo, assegnando loro un termine di 90 giorni per la presentazione della documentazione comprovante:

a) la disponibilità di un veicolo con le caratteristiche di cui al successivo art.28, mediante

la presentazione della carta di circolazione;

b) la disponibilità di un veicolo appositamente attrezzato per un più agevole trasporto delle persone con handicap, qualora tale disponibilità costituisce titolo per l'attribuzione di punteggio;

c) per il servizio di N.C.C., la disponibilità dell'autorimessa in locali conformi a quanto previsto dalla normativa urbanistica vigente.

2 - In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'interessato, il termine di 90 giorni potrà essere formalmente prorogato per un ulteriore periodo non superiore a 60 giorni.

3 - Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti dal presente articolo, perde il diritto all'assegnazione dell'autorizzazione di N.C.C. o della licenza per il servizio di taxi. Tale diritto, quindi, passerà in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria pubblicata.

4 - Ai sensi della L. 241/90, del D.P.R. 300/92 e del D.P.R. 407/94, le autorizzazioni di N.C.C. sono rilasciate entro 60 giorni e le licenze per il servizio di taxi entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, qualora ne sia stata riscontrata la regolarità.

Art. 19 - Validità dell'autorizzazione di N.C.C. e della licenza di taxi

1 - Le autorizzazioni e le licenze sono rilasciate senza limiti di scadenza.

2 - Le autorizzazioni di N.C.C. sono soggette alla comunicazione di prosecuzione di attività entro il 31 dicembre di ciascun anno solare.

3 - In qualsiasi momento le autorizzazioni di N.C.C. e le licenze per il servizio di taxi possono essere sottoposte a controllo, al fine di accertarne la validità, verificando il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento.

Qualora sia verificata la perdita dei requisiti da parte del titolare, questi decade dalla titolarità dell'atto autorizzatorio.

Art. 20 - Inizio del servizio

1 - Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione di N.C.C. o di licenza per il servizio di taxi, o di acquisizione in seguito a trasferimento per atto tra vivi o mortis causa, il titolare deve obbligatoriamente iniziare l'attività, a pena di decadenza, entro quattro mesi dal rilascio del titolo.

Tale termine può essere prorogato di altri sei mesi solo in presenza di certificazione medica attestante l'impossibilità ad iniziare il servizio.

MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DEI TITOLI

Art. 21 - Trasferibilità delle autorizzazioni o delle licenze per atto tra vivi

1 - Il trasferimento dell'autorizzazione di N.C.C. e della licenza per il servizio di taxi è disposto dal Comune, su richiesta del titolare, a persona da questi designata che risulti in possesso dei requisiti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento e che ne inoltri domanda ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5, lett. b) del precedente art.13.

2 - Il trasferimento è disposto qualora il titolare rinunci contestualmente alla propria autorizzazione o alla propria licenza e si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) sia titolare dell'autorizzazione o della licenza da almeno 5 anni;

b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;

c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

3 - L'inabilità o l'inidoneità al servizio di cui al precedente comma, deve essere provata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle autorità sanitarie competenti territorialmente. Fermo restando l'immediata cessazione del servizio, devono essere consegnati al Comune entro 20 giorni sia il certificato medico che i titoli autorizzativi ed i relativi contrassegni rilasciati. Il trasferimento della titolarità dell'atto autorizzativo deve essere richiesta entro 18 mesi dall'accertamento dell'impedimento a pena di decadenza.

4 - Ai sensi dell'art.9, comma 3 della L.21/92, per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare di altra autorizzazione o licenza rilasciata anche da altro Comune tramite concorso pubblico o ulteriore trasferimento, a pena di decadenza del titolo autorizzatorio.

5 - Ad eccezione di quanto previsto dal precedente comma 3, il trasferente può continuare l'esercizio dell'attività fino al rilascio della nuova autorizzazione o della nuova licenza alla persona designata, la quale può ritirare il nuovo titolo autorizzatorio soltanto contestualmente o successivamente alla restituzione del titolo del trasferente al competente ufficio comunale.

6 - Qualora il trasferimento non comporti la cessione del veicolo, entro 60 giorni dalla restituzione del titolo autorizzatorio il trasferente deve dimostrare al Comune di aver provveduto all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo suddetto. In caso contrario il Comune provvede a darne comunicazione all'Ufficio provinciale M.C.T.C.

7 - Il rilascio della nuova autorizzazione o della nuova licenza e l'esercizio del servizio sono subordinati:

a) al possesso, da parte della persona designata, dei requisiti previsti dall'art.10 ed alla insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art.11 del presente Regolamento;

b) alla verifica che il veicolo presenti le caratteristiche indicate dal successivo art.28.

8 - Nel caso in cui il trasferente abbia stipulato apposita convenzione con il Comune per la fornitura di servizi concordati, il nuovo titolare subentra in tale convenzione.

Art. 22 - Trasferibilità per causa di morte del titolare

1 - In caso di morte del titolare l'autorizzazione di N.C.C. o la licenza per l'esercizio di taxi possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti prescritti, ovvero agli altri, designati dai medesimi eredi.

2 - Per nucleo familiare si intende il nucleo familiare originario o di origine, che comprende i parenti di primo grado in linea retta (coniugi, genitori e figli), e collaterale (fratelli e sorelle) anche se non conviventi al momento attuale.
(NOTA 2)

3 - Gli eredi devono comunicare al competente ufficio comunale il decesso del titolare. Tale comunicazione deve alternativamente indicare:

a) la restituzione del titolo autorizzatorio del titolare deceduto, qualora non si intenda trasferire tale titolo;

b) l'eventuale volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione o della licenza. In tal caso si rende necessaria la rinuncia scritta, con sottoscrizione autenticata, degli aventi diritto a subentrare nell'attività;

c) la volontà degli eredi di avvalersi della facoltà di trasferire ad altri l'autorizzazione o la licenza ai sensi del precedente art.21, designando, entro 2 anni dal decesso, un soggetto non appartenente al nucleo familiare del titolare deceduto che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio;

d) la volontà degli eredi minori, espressa dal Giudice Tutelare o dal tutore designato, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire alla guida, nell'esercizio del servizio di taxi, da persone iscritte nel ruolo dei conducenti per autoservizi pubblici non di linea ed in possesso dei requisiti prescritti. Tale sostituzione potrà permanere fino al raggiungimento, da parte dell'erede minore, del diciottesimo mese successivo all'età richiesta per il conseguimento del Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.).

4 - Qualora gli eredi appartenenti al nucleo familiare del deceduto intendano trasferire l'autorizzazione o la licenza ad un soggetto non appartenente al nucleo familiare stesso, devono far pervenire al Sindaco, entro 2 anni dalla data del decesso, la designazione del subentrante e la documentazione necessaria al rilascio del nuovo atto autorizzatorio. Entro lo stesso termine deve pervenire anche la domanda del subentrante, redatta secondo quanto previsto dai commi 1, 2, 3, 4 lett. a), b), e) dell'art. 14 del presente Regolamento e deve indicare i dati del veicolo che si intende utilizzare.

5 - La mancata designazione o il mancato trasferimento nei termini di cui ai precedenti

commi sono considerati come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione o della licenza, con conseguente decadenza del titolo.

6 - Nel caso in cui gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

Art. 23 - Collaboratore familiare e sostituzione alla guida

1 - I titolari di autorizzazione di N.C.C. o di licenza per il servizio di taxi possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di famigliari qualora l'impresa sia costituita ai sensi dell'art.230 bis del Codice Civile (NOTA 3).
Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente.

2 - La possibilità di esercitare il servizio attraverso la costituzione dell'impresa familiare, nonché l'effettuazione di eventuali modifiche, devono essere comunicate al Sindaco entro 15 giorni, allegando la seguente documentazione:

a) atto notarile registrato o scrittura privata autenticata e registrata, comprovante la costituzione dell'impresa familiare o la sua modifica;

b) copia della patente, del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) e dell'iscrizione nel Ruolo dei conducenti ai sensi dell'art.6 della L.21/92 del collaboratore;

c) atto sostitutivo di notorietà relativo al possesso dei requisiti di cui all'art.10 comma 1 lett. a), c), g), h) ed all'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art.11 del presente Regolamento.

3 - L'Ufficio commercio, verificata la documentazione acquisita ed i requisiti previsti, procede all'annotazione del collaboratore familiare sull'autorizzazione o sulla licenza.

4 - La non conformità dell'attività svolta alle forme previste dall'art.230 bis del Codice Civile, nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti, comporta l'immediata decadenza del diritto di avvalersi della collaborazione di famigliari. Di tale decadenza si dà atto con apposita annotazione sull'autorizzazione o sulla licenza.

5 - Lo scioglimento dell'impresa familiare deve essere comunicato al Comune entro 15 giorni. Anche lo scioglimento deve essere annotato sull'autorizzazione o sulla licenza.

6 - I titolari di licenza per l'esercizio di taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo di cui all'art.6 della Legge 21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti, qualora:

a) sussistano motivi di salute, gravidanza e puerperio certificati dal medico di base, o inabilità temporanea certificata dall'autorità sanitaria competente territorialmente;

b) il titolare sia chiamato alle armi;

c) si intendano effettuare periodi di ferie, che non possono comunque essere di durata superiore a 30 giorni all'anno;

d) sia sospesa o ritirata temporaneamente la patente di guida;

e) al titolare siano conferiti incarichi sindacali o pubblici elettivi a tempo pieno.

7 - La sostituzione per motivi di salute non può superare il periodo di due anni in un quinquennio, salvo proroga di un anno per gravi e comprovate ragioni, a pena di revoca della licenza.

8 - Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida ai sensi dell'art.22 comma 3 lett. c) del presente regolamento.

9 - Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato, secondo la disciplina della Legge 230/62, o con un contratto di lavoro autonomo per un periodo non superiore a 6 mesi ai sensi dell'art. 10 comma 3 della L.21/92.

10 - Il titolare della licenza per il servizio di taxi deve presentare la richiesta di sostituzione alla guida, in carta legale.

La richiesta deve indicare:

- i motivi della sostituzione,
- la durata della sostituzione,
- il nominativo del sostituto,
- la dichiarazione, rilasciata ai sensi della L.15/68, concernente il possesso dei requisiti prescritti e l'osservanza della disciplina dei contratti di lavoro autonomo di cui al comma 2 del presente articolo.

11 - Il titolare di licenza per il servizio di taxi, prima dell'inizio del periodo di sostituzione alla guida, deve presentare, quale requisito essenziale:

a) in caso di assunzione a tempo determinato:

- copia dell'atto di assunzione sottoscritto sia dal titolare che dal sostituto che il Comune provvede ad inviare per conoscenza all'INPS ed all'Inail.

b) in caso di contratto di lavoro autonomo:

- copia autenticata del contratto registrato; in attesa della registrazione, potrà essere presentata la ricevuta dell'avvenuta presentazione all'Ufficio del Registro.

12 - Successivamente all'acquisizione della documentazione di cui ai precedenti commi 9 e 10, l'Ufficio Commercio procede all'annotazione sulla licenza del sostituto alla guida.

13 - La sostituzione alla guida deve intendersi svolta in nome e per conto del titolare della licenza, ferma restando la responsabilità del sostituto derivante dallo svolgimento del servizio. Il sostituto può prestare servizio, nello stesso periodo, per un solo titolare di licenza.

CAPO VII

OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI PER I CONDUCENTI

Art. 24 - Obblighi dei conducenti

1- I conducenti delle autovetture di servizio di N.C.C. e di taxi in particolare hanno l'obbligo di:

- a) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo e le strumentazioni di bordo obbligatorie;
- b) applicare sul veicolo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
- c) tenere nel veicolo l'autorizzazione di N.C.C. o la licenza di taxi e i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso;
- d) di presentare il veicolo al Comando di P.M. quando richiesto per eventuali verifiche;
- e) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
- f) depositare all'Ufficio Economato, entro 3 giorni dal ritrovamento salvo cause di forza maggiore, qualunque oggetto dimenticato sul veicolo e del quale non si possa provvedere alla restituzione immediata;
- g) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico per recarsi al luogo indicato;
- h) caricare e saldamente assicurare i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto sia compatibile con la capienza massima individuata per il veicolo e non lo danneggi;
- i) prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- J) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
- k) compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari delle Forze dell'Ordine per motivi contingenti al pubblico interesse;
- l) comunicare al Comune sia il cambio della residenza o del domicilio del titolare, sia la variazione dell'ubicazione della rimessa, entro il termine di 30 giorni;
- m) comunicare al Comune, entro 2 giorni dal ricevimento, eventuali notifiche delle Prefetture relative a sospensioni della patente o sospensioni o ritiro della carta di circolazione;
- n) comunicare al Comune qualunque caso di incidente stradale che impediscano l'esercizio dell'attività avvenuto con il veicolo di cui al titolo autorizzatorio.

2 - L'esercente il servizio N.C.C. ha inoltre l'obbligo:

a) di rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti) salvo causa di forza maggiore;

b) di riportare il veicolo nella rimessa (o nell'area di stazionamento) non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto;

3 - Oltre agli obblighi di cui al comma 2, l'esercente il servizio di taxi ha l'obbligo:

a) di aderire ad ogni richiesta di trasporto nell'ambito del territorio comunale presentata da qualsiasi persona, purchè il numero dei richiedenti il servizio non sia superiore al massimo consentito dalle caratteristiche omologative del veicolo o il veicolo stesso sia già impegnato o si trovi in procinto di terminare il servizio;

b) di effettuare la corsa a richiesta tramite chiamata dalla colonnina telefonica sita nel posteggio, per i taxi capofila;

c) estendere il servizio agli altri colleghi che lo seguono, rispettando l'ordine di arrivo, qualora il tassista primo della fila non riceva commessa per più taxi a mezzo di cliente o tramite telefono di posteggio;

d) di avere il segnale taxi illuminato nelle ore notturne, quando il veicolo si trovi fuori dal piazzale di sosta e sia disponibile;

e) di essere a disposizione del pubblico durante il servizio e nei luoghi adibiti allo stazionamento, rimanendo in prossimità del proprio veicolo e rispondendo tempestivamente alle chiamate;

f) di tenere esposto il tariffario all'interno del veicolo, in modo ben visibile e leggibile per gli utenti;

g) di azionare il tassametro nel momento in cui il veicolo entra in servizio e di interromperlo quando si è concluso il trasporto;

h) di rispettare i turni di servizio assegnati e gli orari prescelti;

j) di comunicare al Comando di Polizia Municipale, al fine della regolazione del tassametro, ogni eventuale modifica dei pneumatici prescritti per il veicolo;

k) di rispondere ad una sola chiamata per volta;

i) di stazionare nelle piazzole con il veicolo in posizione tale da non intralciare la regolarità del servizio delle altre vetture;

l) di chiedere il solo pagamento dell'importo visualizzato sul tassametro con gli eventuali supplementari previsti dalle tariffe approvate, dandone comunicazione agli utenti e fornendo gli eventuali chiarimenti richiesti.

Art. 25 - Diritti dei conducenti

1 - I conducenti, durante l'espletamento del servizio di N.C.C. o di taxi hanno i seguenti diritti:

a) chiedere all'utente un anticipo qualora il servizio, da effettuarsi anche fuori dal territorio comunale, possa comportare una spesa rilevante per l'utente, o l'utente stesso risulti notoriamente insolvente;

b) rifiutare il trasporto di animali, fatto salvo i cani accompagnatori di non vedenti;

c) rifiutare il trasporto di bagagli che possono danneggiare il veicolo;

d) rifiutare di attendere il cliente quando l'attesa debba avvenire in luogo dove il veicolo possa creare intralcio alla circolazione;

e) rifiutare il servizio qualora il cliente pretenda di essere accompagnato per effettuare la vendita porta a porta;

f) rifiutare il transito in strade inaccessibili o impercorribili;

g) rifiutare il servizio quando l'utente non rispetti le norme igieniche o di pulizia del veicolo, o pretenda di fumare anche quando all'interno del veicolo sia esposto il relativo divieto;

h) esigere il rimborso per qualsiasi danno arrecato al veicolo dal passeggero.

2 - In particolare il tassista ha diritto di:

a) rifiutare la corsa all'utente che si presenti in stato non conforme alla decenza o al decoro, ovvero che sia in stato di evidente alterazione;

b) rifiutare la corsa a coloro che, in occasione di precedenti servizi, abbiano arrecato danno al veicolo o siano risultati insolventi o abbiano tenuto comportamenti gravemente scorretti;

c) esigere, qualora l'utente chieda di essere atteso, il corrispettivo della corsa indicata dal tassametro in quel momento;

d) rifiutare l'intera corsa che comporti, presumibilmente, l'allungamento del servizio di oltre 30 minuti rispetto al turno di lavoro prescelto;

e) rifiutare di aderire a richieste che terminino l'inosservanza delle norme del Codice della Strada;

f) rifiutare il servizio quando l'utente, nel centro urbano e nei momenti di forte richiesta, tiene a sua disposizione il taxi facendolo sostare per oltre 20 minuti e togliendo così agli altri utenti la possibilità di usufruire dello stesso servizio. Tale facoltà non può essere, tuttavia, applicata nei casi di utenti che presentino difficoltà di deambulazione.

Art. 26 - Divieti per i conducenti

1 - E' fatto divieto ai conducenti di autoveicoli in servizio pubblico non di linea di:

- a) fermare il veicolo o interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o pericolo;
- b) fumare o consumare cibo durante la corsa;
- c) usare verso gli utenti ed i colleghi modi e maniere scorretti o comunque modi non consoni al pubblico servizio espletato;
- d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli pattuiti o autorizzati;
- e) togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del veicolo;
- f) applicare al veicolo contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
- g) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate dal vigente Codice della Strada e dai regolamenti comunali;
- h) ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
- i) trasportare i propri animali;
- j) consentire la conduzione del veicolo a persone non autorizzate;
- k) esercitare il servizio con orari, tariffe e per itinerari prestabiliti;
- l) deviare di propria iniziativa dal percorso più breve che congiunge i luoghi di partenza e di destinazione;
- m) esercitare altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- n) trasportare un numero di persone superiore al limite massimo di posti indicato sulla carta di circolazione.

2 - In particolare agli esercenti il servizio di taxi è vietato:

- a) provvedere al lavaggio o alla manutenzione del veicolo nei posteggi di sosta;
- b) accettare prenotazioni in qualsiasi forma, fatta salva la prenotazione di chiamata effettuata attraverso radio telefono;
- c) sollecitare l'utilizzo del proprio veicolo da parte degli utenti;
- d) iniziare il servizio nel territorio di altro Comune;

- e) effettuare attività estranee al servizio durante la sosta nei posteggi;
- f) accettare chiamate tramite radio telefono o telefono di posteggio se si sta già prestando servizio con un utente;
- g) far salire un utente dopo aver ricevuto una commessa tramite radio telefono o telefono di posteggio;
- h) caricare l'utenza in prossimità e/o in vista del posteggio qualora vi siano taxi o clienti in attesa nel posteggio stesso;
- i) utilizzare apparecchiature telefoniche portatili per ricevere prenotazioni del servizio.

Art. 27 - Responsabilità del titolare

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, connessa all'esercizio dell'attività, resta a carico del titolare dell'autorizzazione o della licenza, rimanendo esclusa in ogni caso la responsabilità del Comune.

CAPO VIII

CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONE DEI VEICOLI

Art. 28 - Caratteristiche dei veicoli-tassametro per il servizio di taxi

- 1 - I veicoli in servizio ai sensi del presente regolamento devono:
- a) avere tutta la strumentazione ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
 - b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
 - c) presentare una facile accessibilità ed almeno 3 sportelli di salita;
 - d) avere un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie dell'utente anche con l'installazione di portabagagli all'esterno del veicolo;
 - e) essere collaudati per non più di 8 posti per i passeggeri;
 - f) essere munito di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito Decreto del Ministero dei trasporti, se immatricolato a partire dal 1 gennaio 1992;
 - g) osservare tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia, qualora siano adattati per il trasporto di soggetti portatori di handicap.

2 - I veicoli adibiti al servizio di N.C.C. portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" e devono esporre in modo ben visibile:

- a) una targa posteriore inamovibile recante la dicitura "N.C.C.";
- b) un contrassegno rilasciato dal Comune contenente il nome e lo stemma del Comune stesso;
- c) il numero progressivo corrispondente a quello dell'autorizzazione;

3 - I veicoli adibiti al servizio di N.C.C. devono, inoltre:

- a) essere dotati di contachilometri con numerazione parziale azzerabile;
- b) dall'entrata in vigore del presente regolamento, essere di colore blu scuro qualora risultino di nuova immatricolazione;

4 - I veicoli adibiti al servizio di taxi sono esonerati dall'obbligo del tassametro;

I veicoli adibiti al servizio di taxi devono, inoltre:

- a) portare sul tetto un contrassegno illuminabile con la scritta "taxi";
- b) presentare una colorazione, se immatricolate per la prima volta a partire dal 01/01/93, come quella prevista dal D.M.19/11/92. Sono ammessi, inoltre, stemmi e scritte purchè conformi a quanto stabilito dal medesimo D.M.19/11/92; (NOTA 4)
- c) avere a bordo il tariffario a disposizione dell'utenza.
Tale tariffario deve essere collocato in modo ben visibile e deve riportare il numero della licenza.

5 - I veicoli adibiti al servizio di taxi devono esporre in modo ben visibile:

- a) un contrassegno con il numero d'ordine;
- b) portare, negli sportelli anteriori, un contrassegno indicante il numero della licenza, e la scritta in colore nero "servizio pubblico";
- c) se collegato con ponte radio, il contrassegno di riconoscimento sui paraurti anteriori.

Art. 29 - Sostituzione dei veicoli

1 - Il titolare dell'autorizzazione di N.C.C. o della licenza di taxi può essere autorizzato, con nulla-osta del Dirigente, alla sostituzione del veicolo con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività e indicate al precedente art.28.

- 2 - Non è consentita la sostituzione del veicolo senza il preventivo rilascio del nulla-osta del Dirigente ai fini dell'immatricolazione dello stesso ad uso di N.C.C. o di taxi.
- 3 - Successivamente all'immatricolazione suddetta si provvede ad annotare sulla licenza o sull'autorizzazione la variazione intervenuta.

Art. 30 - Controllo dei veicoli

- 1 - Fatta salva la verifica tecnica di competenza degli organi della Motorizzazione Civile, i veicoli da adibire al servizio di N.C.C. ed al servizio di taxi sono sottoposti, prima dell'inizio del servizio o secondo necessità, a controllo da parte della Polizia Municipale al fine di accertare l'esistenza delle caratteristiche previste dal precedente articolo 27.
- 2 - I titolari di autorizzazione di N.C.C. o di licenza di taxi hanno l'obbligo di presentarsi al controllo nel luogo ed all'orario indicato. Qualora il titolare non si presenti, salvo casi di forza maggiore documentati ed accertabili da parte del comune, si provvede alla revoca del titolo autorizzatorio previa diffida.
- 3 - Qualora il veicolo sottoposto a controllo sia risultato privo, in tutto o in parte, delle caratteristiche previste dal presente regolamento, dovrà essere reso idoneo nel termine indicato che deve risultare congruo. Trascorso inutilmente tale termine, fatte salve le cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, il Dirigente provvede alla sospensione del titolo autorizzatorio ai sensi del successivo art.42.

Art. 31 - Avaria del veicolo e veicoli di scorta

- 1 - Qualora per avaria del veicolo od altre cause di forza maggiore, la corsa o il servizio debba essere sospeso, l'utente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.
- 2 - Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare all'utente ogni ulteriore disagio e fare il possibile per garantirgli il raggiungimento della destinazione voluta.
- 3 - Il numero delle licenze per il servizio di taxi da utilizzare unicamente per le esigenze di scorta in caso di fermo tecnico del veicolo è indicato dal precedente art.9.
- 4 - Le licenze per veicoli di scorta sono identificabili con lettere alfabetiche, non sono trasferibili a terzi e si rilasciano, in deroga a quanto previsto all'art.3 comma 2, esclusivamente agli organismi economici di categoria legalmente riconosciuti ed operanti nel territorio comunale. Tali organismi devono essere proprietari o avere la disponibilità in leasing dei veicoli di scorta.
- 5 - Le licenze per taxi di scorta sono rilasciate qualora vi sia disponibilità nel relativo Organico e previa richiesta da parte degli organi interessati.
- 6 - I veicoli di scorta, da utilizzare solo in caso di fermo tecnico di cui al precedente comma 3, devono avere tutte le caratteristiche d'idoneità previste dal presente

regolamento ed essere collaudati per il servizio di taxi.

CAPO IX

MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 32 - Stazionamento per lo svolgimento del servizio

1 - Lo stazionamento dei veicoli per il servizio di N.C.C. avviene all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza. Lo stazionamento dei veicoli su suolo pubblico pu' essere concesso qualora il titolare di autorizzazione di N.C.C. ne faccia richiesta.

2 - Lo stazionamento dei veicoli per il servizio di taxi avviene in luogo pubblico, in appositi posteggi all'uopo predisposti dall'Amministrazione Comunale che ne cura l'allestimento e la manutenzione ai sensi del vigente Codice della Strada.

3 - E' facolta' del Dirigente l'interdizione dall'uso dei posteggi quando lo ritenga necessario, nonche' l'eventuale spostamento in altra area per motivi di interesse pubblico o cause di forza maggiore.

4 - I tassisti devono prendere posto con il veicolo nei posteggi secondo l'ordine d'arrivo.

La partenza per effettuare il servizio avviene con lo stesso ordine.

E' pero' facolta' dell'utente scegliere il taxi di cui servirsi, indipendentemente da tale ordine. E' altresì possibile, in caso di chiamata via radio, uscire dall'ordine di arrivo per espletare il servizio richiesto.

Qualora il tassista primo della fila, tramite cliente, telefono di posteggio o radio telefono, riceva commessa per più taxi, deve trasmetterla agli altri colleghi che lo seguono rispettando l'ordine di arrivo.

5 - E' consentito all'utente accedere al servizio taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista per l'immediata prestazione, ad esclusione del caso in cui tale richiesta si effetti in prossimita' e/o in vista del posteggio quando vi siano taxi o clienti in attesa nel posteggio stesso.

Art. 33 - Servizi con caratteristiche particolari (Convenzioni, radio telefono, uso collettivo del taxi)

1 - I noleggiatori possono convenzionarsi con soggetti terzi (quali enti, società, associazioni, pubbliche amministrazioni), al fine di prevedere determinate condizioni per l'effettuazione del servizio.

2 - Tali convenzioni, ad esclusione di quelle relative alle sole condizioni di pagamento, sono sottoposte al preventivo nulla-osta del Dirigente.

3 - Il servizio di taxi può svolgersi avvalendosi di un servizio centralizzato di radio telefono cui collegare i veicoli adibiti al servizio.

4 - Il servizio taxi, attivato tramite radio telefono centralizzato, assicura il soddisfacimento della richiesta di trasporto mediante impegno del veicolo che comporti il minor costo per l'utente. Il servizio deve fornire all'utente i dati di riconoscimento del veicolo impegnato ed ogni altro elemento utile al soddisfacimento della richiesta di trasporto.

5 - Soltanto tramite il servizio centralizzato di radio telefono può esercitarsi la prenotazione di chiamata di cui all'art.7 comma 4.

6 - Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi 1 e 2, il servizio di N.C.C. e di taxi può soddisfare, oltre alle esigenze di trasporto dei singoli, anche quelle di piccoli gruppi di persone in modo comunque non continuativo e secondo orari ed itinerari non prestabiliti.

7 - Il servizio di taxi collettivo ha un unico luogo di destinazione per tutti i passeggeri con l'obbligo, per il conducente, di effettuare il percorso più conveniente per gli utenti.

8 - Nel caso di uso collettivo del servizio di taxi, rimane fermo l'ordine di precedenza da accordare all'utente, singolo o collettivo, previsto in via generale dal presente regolamento e si applicano le tariffe previste dal comma 8 del successivo art.36.

Art. 34 - Trasporto di soggetti portatori di handicap

1 - Ai sensi dell'art.14 comma 1 della L.21/92, i servizi di N.C.C. e di taxi devono essere accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. I conducenti hanno, quindi, l'obbligo di prestare servizio ed assicurare la necessaria assistenza per l'accesso delle persone alle autovetture.

2 - Qualora il servizio sia svolto con veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap, deve essere esposta, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità.

3 - I titolari di autorizzazione di N.C.C. o di licenza di taxi possono adattare il veicolo per il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 35 - Ferie, aspettativa, assenze, turni ed orari del servizio di taxi

1 - Ogni titolare di autorizzazione di N.C.C. o di licenza di taxi ha diritto, annualmente, a trenta giorni lavorativi di ferie, da usufruire anche in periodi frazionati. Le assenze per cure termali, congedo matrimoniale, gravidanza e puerperio non sono considerati giorni di ferie.

Ove il periodo di ferie sia di durata superiore a 15 giorni consecutivi, l'interessato deve darne comunicazione scritta al Sindaco.

2 - Ogni cinque anni e su richiesta dell'interessato, può essere concessa un'interruzione temporanea dell'attività della durata massima di dodici mesi da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. Al fine della concessione della licenza o autorizzazione, il periodo di interruzione viene considerato come attività continuativa. Il titolare di licenza di taxi ha facoltà di farsi sostituire ai sensi dell'art.29.

3 - Per il servizio di taxi, ogni assenza, anche di un solo giorno, sia essa a titolo di ferie o per qualsiasi altro motivo, deve essere comunicata entro le ventiquattro ore dal suo inizio ai capisquadra i quali provvederanno a darne comunicazione mensile all'Ufficio Commercio entro il giorno 10 del mese successivo.

Per i tassisti non associati, o dove non siano previsti i capisquadra, la comunicazione deve essere trasmessa entro le 48 ore successive direttamente all'Ufficio Commercio.

4 - Il servizio di taxi è regolato con turni ed orari stabiliti con apposita ordinanza. Il personale addetto ai servizi deve avvicinarsi in turni di lavoro che consentano periodi di riposo effettivo ed adeguato.

5 - I tassisti sono tenuti ad osservare scrupolosamente i turni e gli orari di servizio loro assegnati. I turni di servizio sono suddivisi in gruppi ed orari. E' obbligatorio il riposo tra il termine di un turno e l'inizio di un altro. E' altresì obbligatorio il riposo settimanale e/o festivo.

6 - E' consentito, al termine del turno, il prolungamento dell'orario per chi si trovi primo in ciascun posteggio.

7 - Per motivi di salute o gravi situazioni familiari possono essere concessi temporanei turni speciali.

8 - Particolari modalità di servizio possono essere disposte dal Sindaco per far fronte a situazioni di emergenza dovuta a neve, calamità naturali o altri eventi eccezionali ed imprevedibili di qualunque tipo.

Art. 36 - Tariffe

1 - Le tariffe di servizio di noleggio con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro limiti minimi e massimi determinati dalla Giunta Comunale su proposta delle Associazioni di categoria e in base ai criteri stabiliti dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20/04/93.

Le tariffe del servizio taxi, a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano, nonché i relativi supplementi, sono fissati con apposita deliberazione della Giunta Comunale, su proposta delle Associazioni di categoria, sulla base:

- delle eventuali disposizioni provinciali in materia,
- dell'andamento dei costi del servizio,
- della variazione del costo della vita rilevato a livello locale.

- 2 - Le tariffe e le condizioni di trasporto deliberate dalla Giunta Comunale devono essere esposte in modo ben visibile e leggibile all'interno dell'autovettura, per mezzo di un cartello plurilingue fornito dal Comune.
- 3 - I conducenti possono attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito ed altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.
- 4 - Nel caso di accesso al servizio fuori dai luoghi di stazionamento è dovuta anche la prestazione tariffaria relativa al percorso effettuato per il prelevamento, vale a dire l'uscita dalla rimessa per il servizio di N.C.C. e, sia per il servizio di N.C.C. che per il servizio di taxi, la salita con prenotazione o l'accettazione del servizio attraverso il telefono o il radiotelefono.
- 5 - Il trasporto delle carrozzine per bambini e disabili ed i cani per i non vedenti sono gratuiti.
- 6 - Nel caso di servizi sostitutivi od integrativi di linea di cui all'art.6 o nel caso di convenzioni con soggetti terzi di cui all'art. 33 commi 1 e 2 del presente regolamento, si applicano le tariffe stabilite dalla convenzione.
- 7 - Gli utenti del servizio di taxi hanno diritto di scendere in qualsiasi momento dal veicolo versando la quota indicata dal tassametro.
- 8 - Nel caso di uso collettivo del taxi, la tariffa è determinata in misura pari a quella vigente, maggiorata percentualmente secondo quanto appositamente previsto dall'Amministrazione Comunale e frazionata in parti uguali. Ogni utente dovrà, a destinazione raggiunta, pagare l'importo in tal modo determinato. Ad ogni variazione della tariffa consegue automaticamente una variazione anche di quella collettiva. I supplementi per il servizio notturno e festivo sono anch'essi frazionati in parti uguali ed arrotondati secondo le modalità stabilite nell'apposita deliberazione della Giunta Comunale.

CAPO X

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 37 - Vigilanza

- 1 - La vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente regolamento e più in generale sull'esercizio dei servizi di N.C.C. e di taxi compete agli organi di polizia stradale individuati dall'art. 12 del Codice della Strada.

Art. 38 - Reclami ed esposti

- 1 - Gli utenti degli autoservizi pubblici non di linea che abbiano fondati motivi per lamentarsi del servizio ricevuto, possono presentare reclami od esposti al Sindaco che

procede ad adottare i provvedimenti ritenuti opportuni.

Art. 39 - Sanzioni

1 - Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in via generale, da norme di legge, tutte le violazioni al presente regolamento sono punite:

a) con sanzione amministrativa pecuniaria da irrogare ai sensi di quanto previsto dalla Legge 24.11.1981 n.689;

b) con sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione o della licenza.

Art. 40 - Sanzioni amministrative pecuniarie

1 - Fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie di cui al presente capo, ai sensi di quanto disposto dalla legge 24.11.81 n.689, la violazione delle norme contenute nel presente Regolamento, qualora non costituiscano violazioni sanzionate con leggi statali o regionali, sono sanzionate secondo quanto previsto dalla tab.A che costituisce parte integrante del presente regolamento.

Art. 41 - Sospensione dell'autorizzazione o della licenza

1 - Le autorizzazioni di N.C.C. e le licenze di taxi sono sospese:

a) fino ad avvenuta annotazione sull'autorizzazione o sulla licenza della sostituzione del veicolo, fatto salvo quanto previsto dal 4 comma dell'art. 85 del Codice della Strada, qualora il veicolo stesso sia stato sostituito senza darne comunicazione al Comune e senza provvedere alla sua immatricolazione ad uso di N.C.C. o di taxi. La sospensione non può avere durata superiore ai 12 mesi;

b) fino ad un massimo di 6 mesi quando, fatte salve le cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, non sia stato reso idoneo, nel termine indicato dal Comune, il veicolo che sia risultato privo, in tutto o in parte, delle caratteristiche previste dal presente regolamento;

c) fatti salvi i casi di forza maggiore documentati ed accertabili, fino ad un massimo di due mesi qualora il titolare non si presenti al controllo del veicolo predisposto dalla Polizia Municipale;

d) fino alla cessazione dell'attività lavorativa che abbia pregiudicato il regolare svolgimento del servizio e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi.

e) fino alla regolarizzazione della forma giuridica, qualora vi siano trasformazioni della forma giuridica stessa non conformi a quanto previsto dall'art. 7 della L.21/92. Nel caso di società sono sospese le autorizzazioni e/o le licenze di tutti i soci;

f) fino ad un massimo di due mesi nel caso di due violazioni della stessa norma o di tre violazioni di norme diverse del presente regolamento, commesse nell'arco di due anni e per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi del precedente art. 40;

2 - Il Dirigente dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione o della licenza tenuto conto della maggiore o minore gravità della violazione o dell'eventuale recidiva.

3 - A seguito del provvedimento di sospensione dell'autorizzazione o della licenza, i titoli autorizzatori devono essere riconsegnati in deposito al Comune .

Art. 42 - Sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione o della licenza

1 - Il Dirigente, sentita la Commissione di cui all'art. 11 del presente Regolamento, dispone la revoca dell'autorizzazione o della licenza :

a) quando il titolare eserciti l'attività dopo la notifica del provvedimento di sospensione del servizio;

b) nei casi di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 del precedente art. 41 in cui il titolare non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro i termini della sospensione prescritta.

2 - La revoca è comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

3 - Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia all'autorizzazione o della licenza .

Art. 43 - Decadenza dell'autorizzazione o della licenza

1 - Il Dirigente, dichiara la decadenza provvedendo contestualmente al ritiro dell'autorizzazione o della licenza nei seguenti casi:

a) per sopravvenuta perdita dei requisiti di cui all'art. 10 del presente regolamento;

b) per il verificarsi, in capo al titolare, degli impedimenti di cui all'art. 11 del presente regolamento;

c) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dal precedente art. 20;

d) per l'estinzione dell'impresa collettiva o comunque per modificazione dell'oggetto sociale tale da escludere l'attività di noleggio con conducente o di servizio pubblico da piazza;

e) per morte del titolare dell'autorizzazione o della licenza quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art.22 del presente regolamento;

- f) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 180 giorni;
 - h) per mancato esercizio del servizio per un periodo superiore a quello stabilito dall'art. 35 comma 2;
 - i) per aver ottenuto, tramite concorso pubblico o in seguito a trasferimento, il rilascio dell'autorizzazione o della licenza in violazione all'art. 9, comma 3 della L.21/92 e cioè prima che siano decorsi cinque anni dalla data del trasferimento di altra autorizzazione o licenza rilasciata anche da altro Comune;
 - l) per sopravvenuta irreperibilità del titolare.
- 2 - La decadenza è comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 44 - Norma di rinvio

- 1 - Per le motocarrozze ed i veicoli a trazione animale, qualora se ne determinino le condizioni:
- a) si provvedere ad applicare le norme del presente regolamento per quanto attiene il rilascio dell'autorizzazione amministrativa;
 - b) si procedere all'integrazione del presente regolamento per quanto attiene all'organico, le modalità del servizio e le caratteristiche dei veicoli.

Art. 45 - Norma transitoria

- 1 - I soggetti che, al momento dell'istituzione del Ruolo di cui all'art. 6 della L.21/92 e cioè al 4 dicembre 1995, risultavano titolari di autorizzazioni di N.C.C. e di licenze di taxi sono tenuti a consegnare al Comune l'attestazione dell'avvenuta iscrizione in tale Ruolo entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, pena la sospensione dell'attività fino all'avvenuta iscrizione.
- 2 - Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento i soci di società intestatarie di autorizzazioni o licenze devono presentare domanda per il rilascio a proprio nome di un nuovo titolo, previa dimostrazione dell'iscrizione nel Ruolo di cui all'art. 6 della L.21/92.
- Il Comune provvede conseguentemente al rilascio dei nuovi titoli e, nell'esercizio del potere di autotutela, ad adottare il provvedimento di annullamento delle autorizzazioni e delle licenze intestate a società per sopravvenute norme abrogatrici di quelle in base alle quali erano state rilasciate.
- A tale annullamento si provvedere anche per quelle autorizzazioni o licenze per le quali non sia pervenuta nei termini alcuna domanda di nuovo rilascio da parte dei soci.

TABELLA A

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

art. 2 - Definizione dei servizi -

- Inizio del servizio fuori del territorio comunale
da £.150.000 a £.900.000
- Stazionamento del veicolo di N.C.C. fuori dalla rimessa o fuori dai posteggi assegnati
da £.100.000 a £.600.000
- Effettuazione del servizio in modo continuativo o periodico
da £.150.000 a £.900.000

art. 5 - Condizioni e forme giuridiche di esercizio -

- Esercizio del servizio con personale che non risulti:
 - a) dipendente o collaboratore familiare;
 - b) iscritto al ruolo;da £.150.000 a £.900.000

art. 6 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea -

- Espletamento di servizio sussidiario o integrativo di linea senza aver chiesto il nullaosta del dirigente competente e/o senza aver stipulato apposita convenzione con il concessionario della linea o con l'Amministrazione comunale
da £.50.000 a £.300.000

art. 7 - Ambiti operativi territoriali -

- Effettuazione del servizio di taxi con prenotazione
da £.150.000 a £.900.000

art. 23 - collaboratore familiare -

- non aver comunicato al Sindaco entro 15 giorni la costituzione, la modifica o lo scioglimento dell'impresa familiare:
da £.50.000 a £.300.000
- farsi sostituire alla guida per un periodo superiore ai due anni in un quinquennio, senza aver ottenuto la proroga: da £.150.000 a £.900.000

- farsi sostituire alla guida senza aver presentato domanda o senza aver integrato la domanda stessa con la documentazione richiesta:
da £.100.000 a £.600.000

art. 24 - Obblighi dei conducenti -

- NON mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo e le strumentazioni di bordo obbligatorie:
da £.150.000 a £.900.000

- NON applicare sul veicolo i contrassegni distintivi di riconoscimento:
da £.150.000 a £.900.000

- NON tenere nel veicolo l'autorizzazione di N.C.C. o la licenza di taxi:
da £.150.000 a £.900.000

- NON presentare il veicolo al Comando di P.M. quando richiesto per eventuali verifiche:
da £.150.000 a £.900.000

- NON avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato:
da £.50.000 a £.300.000

- NON depositare all'Ufficio Economato, entro 3 giorni dal ritrovamento salvo cause di forza maggiore, qualunque oggetto dimenticato sul veicolo e del quale non si possa provvedere alla restituzione immediata:
da £.100.000 a £.600.000

- NON seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico nel recarsi al luogo indicato;
da £.100.000 a £.600.000

- NON caricare e saldamente assicurare i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto sia compatibile con la capienza massima individuata per il veicolo e non lo danneggi:
da £.50.000 a £.300.000

- NON prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto:
da £.150.000 a £.900.000

- NON trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
da £.150.000 a £.900.000

- NON compiere servizi ordinati da agenti e funzionari delle Forze dell'ordine per motivi contingenti di pubblico interesse:
da £.150.000 a £.900.000

- NON comunicare al Comune sia il cambio della residenza o del domicilio del titolare, sia

la variazione dell'ubicazione della rimessa, entro il termine di 30 giorni:
da £.50.000 a £.300.000

- NON comunicare al Comune, entro 2 giorni dalla data della notifica, eventuali notifiche delle Prefetture relative a sospensioni della patente o sospensioni o ritiro della carta di circolazione:

da £.100.000 a £.600.000

- NON comunicare al Comune i casi di incidente stradale che impediscano l'esercizio dell'attività avvenuti con il veicolo di cui al titolo autorizzatorio:

da £.50.000 a £.300.000

IN PARTICOLARE PER il servizio di N.C.C.:

- NON rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti) salvo cause di forza maggiore:

da £.50.000 a £.300.000

- NON riportare il veicolo nella rimessa o nell'area di stazionamento non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto.

da £.50.000 a £.300.000

- stazionare nelle piazzole con il veicolo in posizione tale da intralciare la regolarità del servizio delle altre vetture:

da £.150.000 a £.900.000

IN PARTICOLARE PER il servizio di taxi:

- NON aderire ad ogni richiesta di trasporto nell'ambito del territorio comunale presentata da qualsiasi persona, purché il numero dei richiedenti il servizio non sia superiore al massimo consentito dalle caratteristiche omologative del veicolo o il veicolo stesso sia già impegnato o si trovi in procinto di terminare il servizio:

da £.100.000 a £.600.000

- NON effettuare la corsa a richiesta tramite chiamata dalla colonnina telefonica sita nel posteggio, per i taxi capofila;

da £.50.000 a £.300.000

- NON estendere il servizio agli altri colleghi che lo seguono, rispettando l'ordine di arrivo, qualora il tassista primo della fila riceva commessa per più taxi a mezzo di cliente o tramite telefono di posteggio;

da £.50.000 a £.300.000

- NON avere il segnale "taxi" illuminato nelle ore notturne, quando il veicolo si trovi fuori dalle piazzole di sosta e sia disponibile;

da £.50.000 a £.300.000

- NON essere a disposizione del pubblico durante il servizio e nei luoghi adibiti allo stazionamento, non rimanendo in prossimità del proprio veicolo e non rispondendo tempestivamente alle chiamate;

da £.50.000 a £.300.000

- NON tenere esposto il tariffario all'interno del veicolo, in modo ben visibile e leggibile per gli utenti

da £.100.000 a £.600.000

- NON rispettare i turni di servizio assegnati e gli orari prescelti

da £.100.000 a £.600.000

- NON rispondere ad una sola chiamata per volta;

da £.50.000 a £.300.000

- stazionare nelle piazzole con il veicolo in posizione tale da intralciare la regolarità del servizio delle altre vetture

da £.50.000 a £.300.000

- NON dare comunicazione agli utenti e non fornire gli eventuali chiarimenti richiesti in merito agli importi da pagare ed alle tariffe applicate

da £.100.000 a £.600.000

Art. 26 - Divieti per i conducenti -

- fermare il veicolo o interrompere il servizio non a richiesta dei passeggeri e quando non si tratti di accertata forza maggiore o pericolo:

da £.100.000 a £.600.000

- fumare o consumare cibo durante la corsa

da £.50.000 a £.300.000

- usare verso gli utenti ed i colleghi modi e maniere scorretti o comunque modi non consoni al pubblico servizio espletato:

da £.50.000 a £.300.000

- chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli pattuiti o autorizzati:

da £.150.000 a £.900.000

- togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del veicolo

da £.100.000 a £.600.000

- applicare al veicolo contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento:

da £.50.000 a £.300.000

- esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate dal vigente Codice della Strada e dai regolamenti comunali:

da £.50.000 a £.300.000

- ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche:

da £.100.000 a £.600.000

- trasportare animali di proprietà dei conducenti:
da £.50.000 a £.300.000
- consentire la conduzione del veicolo a persone non autorizzate:
da £.150.000 a £.900.000
- esercitare il servizio con orari, tariffe e per itinerari prestabiliti
da £.150.000 a £.900.000
- deviare di propria iniziativa dal percorso più breve che congiunge i luoghi di partenza e di destinazione:
da £.150.000 a £.900.000
- esercitare altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio:
da £.50.000 a £.300.000
- trasportare un numero di persone superiore al limite massimo di posti indicato sulla carta di circolazione:
da £.150.000 a £.900.000

IN PARTICOLARE PER il servizio di taxi:

- provvedere al lavaggio o alla manutenzione del veicolo nei posteggi di sosta:
da £.50.000 a £.300.000
- accettare prenotazioni in qualsiasi forma, fatta salva la prenotazione di chiamata effettuata attraverso radio telefono
da £.50.000 a £.300.000
- sollecitare l'utilizzo del proprio veicolo da parte degli utenti
da £.100.000 a £.600.000
- iniziare il servizio nel territorio di altro Comune
da £.150.000 a £.900.000
- effettuare attività estranee al servizio durante la sosta nei posteggi:
da £.100.000 a £.600.000
- accettare chiamate tramite radio telefono o telefono di posteggio se si sta già prestando servizio con un utente:
da £.50.000 a £.300.000
- far salire un utente dopo aver ricevuto una commessa tramite radio telefono o telefono di posteggio:
da £.50.000 a £.300.000
- caricare l'utenza in prossimità e/o in vista del posteggio qualora vi siano taxi o clienti in attesa nel posteggio stesso:
da £.50.000 a £.300.000

- utilizzare apparecchiature telefoniche portatili per ricevere prenotazioni del servizio:
da £ 100.000 a £.600.000

art. 28 - Caratteristiche dei veicoli, tassametro per il servizio di taxi -

IN PARTICOLARE PER il servizio di N.C.C.

- da £.150.000 a £ 900.000 se i veicoli adibiti al servizio di N.C.C. non portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" e se non espongono in modo ben visibile:

- a) una targa posteriore inamovibile recante la dicitura N.C.C.;
- b) un contrassegno rilasciato dal Comune contenente il nome e lo stemma del Comune stesso;
- c) il numero progressivo corrispondente a quello dell'autorizzazione

IN PARTICOLARE PER il servizio di taxi:

- NON indicare gli eventuali supplementi stabiliti dalla tariffa (a esclusione dell'eventuale richiesta di sosta in tariffa extraurbana il cui importo, da considerarsi supplemento e calcolato in base al tempo di sosta effettuato, può essere richiesto separatamente).
da £.50.000 a £.300.000

art. 32 - Stazionamento per lo svolgimento del servizio -

In particolare per il servizio di taxi:

- Non prendere posto con il veicolo nei posteggi secondo l'ordine di arrivo
da £.50.000 a £.300.000
- Non partire per effettuare il servizio secondo l'ordine di arrivo
da £.50.000 a £.300.000
- Non trasmettere la commessa per più taxi, ricevuta dal tassista primo della fila tramite cliente, telefono di posteggio o radiotelefono, agli altri colleghi che lo seguono e rispettando l'ordine di arrivo
da £.50.000 a £.300.000

art. 33 - Servizi con caratteristiche particolari -
(Convenzioni, radio telefono, uso collettivo del taxi)

- NON aver sottoposto al preventivo nulla-osta del Sindaco/Dirigente le convenzioni effettuate con soggetti terzi, ad esclusione di quelle relative alle sole condizioni di pagamento
da £.50.000 a £.300.000

- esercitare la prenotazione di chiamata di cui all'art.7 comma 4 senza disporre di un servizio centralizzato di radio telefono
da £.100.000 a £.600.000

- NON effettuare il percorso più conveniente per gli utenti nel caso di servizio di taxi collettivo
da £.50.000 a £.300.000

art. 34 - Trasporto di soggetti portatori di handicap -

- NON prestare servizio o NON assicurare la necessaria assistenza per l'accesso alle autovetture delle persone portatrici di handicap o disabili:
da £.150.000 a £.900.000

art. 35 - Ferie, aspettative, assenze turni ed orari del servizio di taxi -

- Non osservare scrupolosamente i turni e gli orari di servizio assegnati
da £.100.000 a £.600.000

-Non effettuare il riposo tra il termine di un turno e l'inizio di un altro, o effettuarlo inferiore a 6 ore

da £.100.000 a £.600.000

-Non osservare il riposo settimanale e/o festivo

da £.100.000 a £.600.000

art. 36 - Tariffe -

- chiedere un compenso per il trasporto delle carrozzine per bambini e disabili ed i cani per i non vedenti

da £.150.000 a £.900.000

NOTE:

NOTA 1 - Art. 5 (Condizioni e forme giuridiche di esercizio) comma 2:
l'art.7 (Figure giuridiche) della L.21/92 prevede:

1. I titolari di licenza per il servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:

a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n.443;

b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;

c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;

d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 1.

2. Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire la licenza o la autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.

3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

NOTA 2 - art.22 (Trasferibilità per causa di morte del titolare) comma 2: non esiste una definizione giuridica univoca di "nucleo familiare": anagraficamente si intende comprensivo soltanto delle persone conviventi, fiscalmente comprende solo i coniugi ed i figli minori a carico, ecc.

Volendo in questa sede allargare il concetto di "nucleo familiare" per ricomprendervi anche i familiari non conviventi, si è adottata la definizione di "nucleo familiare originario o d'origine", che, partendo dal momento del matrimonio dei genitori, comprende genitori e figli, anche se non conviventi al momento attuale.

E' il concetto che usa il Ministero della Difesa, al quale per ogni pratica di qualsiasi tipo inerente dispensa, esonero, avvicendamento per il servizio militare, va inviato il cosiddetto "modello ex 17", ove va indicato lo stato di famiglia del soggetto della leva, partendo dal matrimonio dei genitori.

Testualmente, il Comando Leva Reclutamento e Mobilitazione, Ufficio Leva e Selezione della regione Militare Nord-Est, nel "Vademecum per l'istruzione delle dispense dalla ferma di leva" edizione 1990 scrive:

"Situazione di famiglia: deve comprendere, per ordine di nascita, tutti indistintamente i

membri della famiglia d'origine dell'iscritto, maschi e femmine, anche se deceduti o divorziati, se abbiano contratto matrimonio o comunque non conviventi; debbono essere anche compresi i fratelli uterini, i patrigni e le matrigne dell'iscritto"

Su questa base si è poi limitata la definizione escludendo gli affini.

NOTA 3 - art. 23 (Collaboratore familiare e sostituzione alla guida) comma 1: l'art. 230 bis "Impresa familiare" del Codice Civile prevede: Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi ed alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi.

Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo. Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.

Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in denaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice.

In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell'art. 732 C.C. (Diritto di prelazione).

Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme."

NOTA 4 - art.28 comma 4 lett.b): il colore attualmente previsto dal D.M. 9/11/92 per i taxi di nuova immatricolazione è il BIANCO.